

REGOLAMENTO ELETTORALE di cui art. 9.4 lett.i dello Statuto

come modificato il 29 novembre 2015 dall'Assemblea Nazionale di Roma – Atahotel Villa Pamphili – Depositato agli Atti del Notaio Dott. Marco Pinto, Notaio in Roma, iscritto nel Ruolo del Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia il 16-02-2016 Repertorio 3885 Raccolta 267 registrato a Roma 2 il 24-02-2016 al n. 5331 serie 1/T

TITOLO I – PREMESSE

Art. 1 – Determinazione del numero dei Consiglieri Nazionali da eleggere nelle singole assemblee elettorali regionali

1.1 Salvaguardato il diritto di rappresentanza di ciascun Comitato regionale di cui all'articolo n° 10.1 dello Statuto, il numero residuo dei Consiglieri Nazionali da fare eleggere nelle singole assemblee elettorali regionali si otterrà prendendo a base di calcolo il numero totale delle Pro Loco associate al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si svolgono le Assemblee elettive.

1.2 La divisione fra il numero totale delle Pro Loco associate e il numero residuo dei Consiglieri Nazionali da eleggere determinerà il quorum da esprimersi senza alcun arrotondamento.

1.3 Detto quorum verrà inizialmente detratto dal numero delle Pro Loco associate a quei singoli Comitati regionali che ne abbiano capienza e calcolando i relativi resti.

1.4 Il nuovo ordine decrescente dei Comitati Regionali determinerà a quali di essi andranno assegnati gli ulteriori residui Consiglieri Nazionali.

1.5 In caso di parità per l'assegnazione dell'ultimo seggio fra due o più Comitati regionali si andrà a ritroso di anno in anno considerando il numero delle Pro Loco associate a quegli specifici Comitati fino a quando la situazione di parità non sarà rimossa.

1.6 Faranno in ogni caso fede i dati ufficiali archiviati presso la struttura nazionale.

1.7 Per l'elezione dei Consiglieri Nazionali il numero massimo di preferenze che si possono esprimere è pari al numero dei Consiglieri da eleggere.

Art. 2 – Indicazioni generali di indirizzo per l'elezione dei Consiglieri Nazionali e agli organi centrali e periferici

2.1 Fatte salve le specifiche procedure da codificare nei regolamenti previsti all'articolo n° 25 dello Statuto, nel Consiglio Nazionale viene favorita la presenza sia di un adeguato numero di rappresentanti di sesso femminile che di giovani di età inferiore agli anni 40 all'atto della nomina.

2.2 Tale disposizione gradualmente verrà applicata anche per tutti gli organi collegiali centrali e periferici

REGOLAMENTO ELETTORALE di cui art. 9.4 lett.i dello Statuto

2.3 Sono in linea generale da evitare candidature a ricoprire cariche negli organi centrali e periferici di persone che abbiano già compiuto il 70° anno di età salvo che non si tratti di rinnovo di mandato.

Art. 3 – Requisiti per la candidatura a Presidente dell'UNPLI

3.1 La candidatura a Presidente dell'UNPLI, in conformità a quanto indicato dall'articolo n° 23 dello Statuto, deve essere sostenuta in forma palese e con specifica delibera da almeno 4 (quattro) Comitati Regionali e non più di 6 (sei).

3.2 I Comitati Regionali possono esprimere il sostegno non revocabile ad un solo candidato.

TITOLO II – PROCEDURE ELETTORALI NELLE ASSEMBLEE REGIONALI

Art. 4 – Elezione dei Consiglieri Nazionali attribuiti

4.1 L'assemblea regionale, o della provincia autonoma, per la elezione dei Consiglieri Nazionali è convocata con delibera del Comitato Regionale diramata a tutte le Pro Loco iscritte e comunicata per conoscenza all'UNPLI almeno dieci giorni prima della data di svolgimento per permettere l'invio di un proprio rappresentante.

4.2 Possono partecipare a detta assemblea, con diritto di voto, tutte le Pro Loco in possesso dei requisiti di cui all'art. 24.4 dello Statuto. L'elettorato sia attivo che passivo deve rispondere al requisito biennale di regolarità associativa.

4.3 L'assemblea, quale suo primo atto, elegge fra i partecipanti il proprio ufficio di presidenza composto da un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario ed un numero adeguato di scrutatori.

4.4 L'assemblea procede alla elezione dei Consiglieri Nazionali spettanti al Comitato Regionale nel numero determinato e ufficialmente comunicato dal Presidente Nazionale.

4.5 Ogni candidato deve sottoscrivere la propria candidatura specificando di rappresentare una Pro Loco nelle condizioni di cui all'articolo 24.4 dello Statuto e di avere svolto almeno un mandato da Presidente di Pro Loco e/o da Consigliere Nazionale o Regionale.

4.6 La dichiarazione di cui al comma precedente va sottoscritta congiuntamente dal candidato e dal Presidente della Pro Loco.

4.7 La disposizione delle candidature sulle schede viene stabilita secondo l'ordine alfabetico dei candidati, le schede sono bloccate, la cancellazione o l'aggiunta di nominativi invalidano la scheda; ogni elettore può esprimere al massimo un numero di preferenze pari al numero di Consiglieri Nazionali da

REGOLAMENTO ELETTORALE di cui art. 9.4 lett.i dello Statuto

eleggere; al termine delle operazioni di voto verrà resa pubblica la graduatoria nella quale non saranno presenti i candidati che non hanno raggiunto almeno il 5% – cinque per cento – dei voti validi con arrotondamento decimale all'unità superiore.

4.8 Risultano eletti il candidato o i candidati che hanno ricevuto più preferenze. In caso di parità prevale il rappresentante della Pro Loco con maggiore anzianità di iscrizione all'UNPLI o in difetto per sorteggio.

4.9 Il verbale della seduta, contenente la graduatoria di voto e l'elenco delle Pro Loco associate che hanno partecipato alla votazione, deve pervenire al Presidente Nazionale almeno trenta giorni prima della data prevista per l'Assemblea Nazionale. L'adempimento è assolto attraverso l'anticipo del verbale tramite fax e posta elettronica e trasmettendo gli originali tramite servizio postale.

4.10 Qualora sia necessario sostituire per qualsiasi causa un Consigliere Nazionale, il Presidente Nazionale comunicherà al Presidente Regionale la necessità di convocare un'Assemblea regionale suppletiva che dovrà avere svolgimento entro trenta giorni dalla richiesta.

4.11 La documentazione relativa all'assemblea regionale suppletiva dovrà essere trasmessa entro i quindici giorni successivi allo svolgimento della stessa con le medesime formalità di cui al precedente 1.9.

4.12 I Consiglieri surroganti saranno insediati alla prima riunione utile del Consiglio Nazionale successiva alla loro elezione e saranno ratificati dalla prima Assemblea Nazionale utile.

4.13 Eventuali irregolarità emerse nel corso dell'Assemblea Regionale vanno denunciate, pena inammissibilità del ricorso, entro due giorni dalla data di svolgimento esclusivamente al Collegio Nazionale dei Probiviri, che deve decidere entro i successivi tre giorni; il ricorso deve essere inoltrato tramite fax, seguito da invio per posta elettronica, direttamente all'UNPLI, sede nazionale.

Art. 5 – Elezione dei Delegati all'Assemblea Nazionale

5.1 L'assemblea regionale, o della provincia autonoma, per l'elezione dei Delegati alla Assemblea Nazionale è convocata con delibera del Comitato Regionale diramata a tutte le Pro Loco iscritte e comunicata per conoscenza all'UNPLI almeno 10 giorni prima della data dell'Assemblea regionale per potere inviare un proprio rappresentante.

5.2 Possono partecipare a detta assemblea, con diritto di voto, tutte le Pro Loco in possesso dei requisiti di cui all'art. 24.4 dello Statuto; a tale proposito i Presidenti dei Comitati Regionali dovranno far pervenire, almeno trenta giorni prima della data dell'Assemblea Nazionale su modulistica fornita dall'UNPLI,

REGOLAMENTO ELETTORALE di cui art. 9.4 lett.i dello Statuto

l'elenco delle Pro Loco associate con il versamento delle relative quote, farà fede il timbro postale o il fax.

5.3 L'assemblea, quale suo primo atto, elegge fra i partecipanti il proprio ufficio di presidenza composto da un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario ed un numero adeguato di scrutatori.

5.4 L'assemblea procede alla elezione dei Delegati all'Assemblea Nazionale in ragione di uno ogni venti Pro Loco iscritte, o frazione di detto numero superiore a dieci, usando come base di calcolo il minore fra il numero delle Pro Loco ufficialmente iscritte al 31 dicembre dell'anno precedente e quello ufficiale rilevato prima dell'inizio delle operazioni di voto; sia gli elettori attivi che passivi devono rispondere al requisito biennale di regolarità associativa.

5.5 Ogni candidato deve sottoscrivere la propria candidatura specificando di rappresentare una Pro Loco nelle condizioni di cui all'articolo 24.4 dello Statuto.

5.6 Risultano eletti quei candidati che hanno ricevuto più preferenze ed in caso di parità prevale il rappresentante della Pro Loco con maggiore anzianità di iscrizione all'UNPLI o in difetto per sorteggio; i primi non eletti saranno considerati supplenti e potranno sostituire gli effettivi in caso di formale rinuncia degli stessi.

5.7 L'elenco dei Delegati eletti, nonché il verbale della seduta, devono pervenire al Presidente Nazionale almeno trenta giorni prima della data prevista per l'Assemblea Nazionale. La documentazione deve pervenire via e-mail e per fax.

5.8 Eventuali irregolarità emerse nel corso dell'Assemblea Regionale vanno denunciate, pena inammissibilità del ricorso, entro due giorni dalla data di svolgimento esclusivamente al Collegio Nazionale dei Probiviri, che deve decidere entro i successivi tre giorni; il ricorso deve essere inoltrato tramite fax, seguito da invio per posta elettronica, direttamente all'UNPLI, sede nazionale.

TITOLO III – PROCEDURE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE NAZIONALI

Art. 6 – Assemblea per modifiche statutarie

6.1 Tutti i Delegati si intendono formalmente convocati per l'Assemblea Nazionale all'atto della loro elezione.

6.2 Eventuali emendamenti alla proposta di Statuto vanno presentati, unicamente in forma scritta, entro dieci giorni prima dell'Assemblea.

6.3 Sono ammissibili unicamente gli emendamenti presentati da Delegati regolarmente accreditati dalla commissione verifica poteri.

REGOLAMENTO ELETTORALE di cui art. 9.4 lett.i dello Statuto

6.4 E' autorizzato al ricevimento degli emendamenti esclusivamente il Segretario Generale che annoterà le modalità di ricezione degli stessi.

6.5 Gli emendamenti, su specifico modulo, devono contenere l'esatta formulazione del nuovo testo e l'indicazione delle parti che vanno eventualmente a sostituire nonché la loro precisa ed univoca collocazione nella proposta di Statuto.

6.6 Ogni singolo emendamento non potrà riguardare più di uno specifico articolo della proposta di Statuto salvo che non riguardi le correzioni tecniche in casi di rimandi.

6.7 Saranno considerati come non presentati gli emendamenti non conformi, in tutto o in parte, ai precedenti punti.

6.8 Successivamente alla illustrazione generale della proposta di Statuto verrà aperta la prima sessione degli interventi riservata alla presentazione degli emendamenti e verrà comunicato il tempo massimo assegnato ad ogni singolo oratore.

6.9 Ogni emendamento ammissibile verrà pubblicamente illustrato a cura del firmatario. In caso di assenza del proponente l'emendamento si intende ritirato.

6.10 Ad ogni illustrazione faranno seguito eventuali rilievi tecnici.

6.11 Presentato l'emendamento, il Presidente porrà in votazione l'accoglimento o il rigetto di ogni singolo emendamento.

6.12 Il testo dello Statuto, quale risulterà dopo eventuali emendamenti accolti, verrà posto in votazione nel suo complesso.

6.13 É facoltà del Presidente togliere la parola ad ogni oratore, dopo averlo ammonito circa il superamento del tempo assegnato.

6.14 Trattandosi di variazioni statutarie il Presidente verrà in Assemblea esplicitamente autorizzato ad adottare tutte le iniziative che si rendessero necessarie per il successivo deposito dell'atto presso il notaio prescelto e per la regolarità delle procedure.

TITOLO IV – MODALITA' PER LE ELEZIONI ASSEMBLEARI

Art. 7 – Assemblea elettiva

7.1 L'Assemblea Nazionale Elettiva è indetta, con preavviso minimo di 90 giorni, con delibera del Consiglio Nazionale da diramare a tutti i Comitati Regionali per la opportuna informativa alle Pro Loco di competenza.

REGOLAMENTO ELETTORALE di cui art. 9.4 lett.i dello Statuto

7.2 Il Consiglio Nazionale, con atto successivo, insedia la Commissione verifica poteri composta da un Presidente e due o più componenti.

7.3 La convocazione deve indicare la data, l'ora ed il luogo della riunione, l'ordine del giorno.

7.4 Tutti i Delegati si intendono formalmente convocati per l'Assemblea Nazionale all'atto della loro elezione.

7.5 Nella medesima assemblea ogni candidato potrà presentare una sola ed unica candidatura pena l'ineleggibilità del candidato che fosse incorso in tale situazione.

7.6 Tutte le votazioni riferite a persone debbono essere effettuate esclusivamente a scrutinio segreto, ai sensi dell'articolo 24.3 dello Statuto, mediante schede appositamente predisposte.

7.7 La disposizione delle candidature sulle schede viene stabilita secondo l'ordine alfabetico dei candidati.

7.8 Le schede sono bloccate: la cancellazione o l'aggiunta di nominativi invalidano la scheda.

7.9 Ogni elettore non può esprimere più di una preferenza in ogni elezione.

7.10 Nel caso che vi sia un unico candidato l'elezione potrà avvenire anche per acclamazione.

7.11 L'Assemblea Nazionale Elettiva è inizialmente e provvisoriamente presieduta dal Presidente del Comitato Regionale UNPLI territorialmente competente che provvede alla verifica della sua validità statutaria.

7.12 L'Assemblea Nazionale **Elettiva**, quale suo primo atto, elegge fra i partecipanti il proprio ufficio di presidenza composto da un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario, scelti tra i soci delle Pro Loco che non abbiano candidati candidate a cariche elettive.

7.13 Subito dopo l'elezione dell'ufficio di presidenza, l'Assemblea Nazionale nomina il seggio elettorale, composto da un Presidente, un Segretario ed un numero dispari adeguato di scrutatori (da 3 a 9), scelti tra soci di Pro Loco affiliate all'UNPLI che non abbiano candidati a cariche elettive.

7.14 I seggi vanno assegnati ai candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze e, in caso di parità prevale il rappresentante della Pro Loco con maggiore anzianità di iscrizione all'UNPLI o, in subordine alla maggiore età anagrafica.

REGOLAMENTO ELETTORALE di cui art. 9.4 lett.i dello Statuto

7.15 Di tutte le operazioni di scrutinio deve essere redatto apposito verbale, sottoscritto dagli scrutatori, da allegare al verbale della riunione in cui si effettua la votazione.

7.16 Tutte le cariche devono essere rinnovate allo scadere del quadriennio, anche se la carica è stata acquisita nel corso dello stesso.

7.17 Chi è eletto ad una carica sociale decade dal proprio mandato qualora non risulti più associato a una Pro Loco iscritta all'UNPLI di cui ne abbia anche la rappresentanza.

7.18 Entro la fine del mese di marzo chiunque ricopra una carica sociale dovrà depositare presso la Segreteria Generale un'attestazione da cui risulti, per l'anno in corso, sia la propria personale regolare posizione associativa presso la Pro Loco di appartenenza che la regolare iscrizione della stessa all'UNPLI.

7.19 Il Presidente dell'Assemblea Nazionale Elettiva proclama ufficialmente tutti gli eletti.

7.20 Eventuali irregolarità emerse nel corso dell'Assemblea Nazionale Elettiva vanno denunciate, pena inammissibilità del ricorso, entro una settimana dalla data di svolgimento al Presidente Nazionale uscente che le trasmetterà entro le successive 48 ore al Collegio Nazionale dei Probiviri competente che dovrà obbligatoriamente esprimere, sentite le parti in causa, la propria decisione entro dieci giorni.

7.21 Il Collegio Nazionale dei Probiviri competente è quello neo eletto salvo il caso che le irregolarità denunciate riguardino irregolarità dell'Assemblea o lo riguardino direttamente nella sua collegialità o nelle persone di propri componenti; in tale ultima particolare situazione sarà il precedente Collegio ad emettere la decisione.

Art. 8 – Elezione del Presidente Nazionale

8.1 I requisiti per la candidatura a Presidente dell'UNPLI sono espressamente regolati dallo specifico capitolo del Regolamento assembleare.

8.2 Le candidature a Presidente Nazionale, redatte su apposita modulistica predisposta dalla Segreteria Nazionale dell'UNPLI e allegata al presente Regolamento sotto la lettera A devono pervenire sia al Presidente Nazionale uscente che a quello Regionale di appartenenza almeno quarantacinque giorni prima della data prevista per l'Assemblea Nazionale accompagnate da autocertificazioni che attestino la regolarità del rapporto associativo sia nell'anno precedente sia in quello in corso.

8.3 Le candidature pervenute in maniera difforme non saranno prese in considerazione.

REGOLAMENTO ELETTORALE di cui art. 9.4 lett.i dello Statuto

8.4 In caso di decadenza, di dimissioni o di impedimento definitivo intervenuto durante il corso del mandato si dovrà procedere, con apposita Assemblea Nazionale da convocarsi entro novanta giorni, a eleggere il nuovo Presidente.

Art. 9 – Elezione del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti e del Collegio Nazionale dei Proviviri

9.1 Possono candidarsi alle cariche dei Collegi dei Revisori dei Conti e dei Proviviri dell'UNPLI tutti i Soci, in godimento dei diritti civili e politici, di Pro Loco regolarmente iscritte all'UNPLI.

9.2 Le candidature per i suddetti Organi Collegiali Nazionali, redatte su apposita modulistica predisposta dal Segretario Generale dell'UNPLI e allegata al presente Regolamento sotto la lettera B, devono pervenire sia al Presidente Nazionale che a quello Regionale di appartenenza almeno trenta giorni prima della data prevista per l'Assemblea Nazionale Elettiva accompagnate da autocertificazioni che attestino la regolarità del rapporto associativo sia nell'anno precedente sia in quello in corso.

9.3 Le candidature pervenute in maniera difforme non saranno prese in considerazione.

9.4 In caso di decadenza o di dimissioni durante il corso del mandato, i decaduti o dimessi sono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive graduatorie. Se le decadenze o dimissioni raggiungono il numero dei componenti originariamente eletti si deve procedere a elezioni per il rinnovo dell'organo collegiale mediante Assemblea Nazionale da convocarsi entro 90 giorni con le modalità previste dallo Statuto.